

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

Regolamento per il servizio di trasporto funebre

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 15/10/2001.

Sommario

ALLEGATO C)	1
Art. 1 - Oggetto del servizio.....	1
Art. 2 - Documenti da presentare per ottenere l'autorizzazione	1
Art. 3 - Responsabilità a carico delle imprese	2
Art. 4 - Continuità dell'esercizio.....	2
Art. 5 - Designazione del rappresentante d'impresa.....	2
Art. 6 - Trasporto funebre.....	2
Art. 7 - Trasporti nati morti, aborti ecc.	2
Art. 8 - Trasporto di salme fuori comune	2
Art. 9 - Trasporto di salme provenienti da altri comuni o dall'estero	2
Art. 10 - Recupero salme	3
Art. 11 - Corrispettivo per il servizio	3
Art. 12 - Listino prezzi	3
Art. 13 - Consistenza del servizio	4
Art. 14 - Svolgimento del servizio.....	5
Art. 15 - Dotazione di personale e mezzi di servizio	5
Art. 16 - Manutenzione ed efficienza dei mezzi e degli accessori.....	6
Art. 17 - Personale - Requisiti - Comportamento.....	6
Art. 18 - Codice professionale di comportamento.....	7
Art. 19 - Vigilanza - Ispezioni	7
Art. 20 - Assicurazioni - Norme sindacali.....	7
Art. 21 - Norma transitoria.....	7
Art. 22 - Disposizioni finali.....	8
TARIFFARIO	9

ALLEGATO C)

Art. 1 - Oggetto del servizio

Il presente Regolamento ha per oggetto l'esercizio dei trasporti funebri nel territorio del Comune di Massa, da effettuarsi con rinuncia al diritto di privativa, in virtù di quanto consentito dal R.D. n°2578/1925, dall' art. 19 del D.P.R. 285/90 e dall' art. 22 della legge 287 del 10/10/90.

Il servizio di trasporto funebre deve essere esercitato dalle Imprese di On. Funebri in possesso dei requisiti di legge, nel rispetto delle norme del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. del 10/09/1990 n°28 5 integrato con circolare del 24/06/1993 del Ministero della Sanità, del presente Regolamento, delle ordinanze emanate dal Sindaco.

Art. 2 - Documenti da presentare per ottenere l'autorizzazione

Le Imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre nel territorio del Comune di Massa, devono presentare istanza in carta da bollo, dichiarando contestualmente di accettare le norme previste dal presente Regolamento e allegando i seguenti documenti:

- a) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi;
Se trattasi di società commerciale, certificato della cancelleria del tribunale competente o altro documento ufficiale, dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato, né si è trovata in tali condizioni nel quinquennio precedente;
- b) licenza di P.S. per Agenzia di Onoranze Funebri di cui all' art. 115 del T.U.L.P.S., rilasciata dalla Questura competente;
- c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio attestante l'attività per la quale la Ditta è stata iscritta, con l'indicazione della data ed il numero di iscrizione al REA.
- d) la designazione del rappresentante d'impresa di cui all' art. 5;
- e) Dichiarazione di adesione al Codice di Comportamento e relativa tabella di costo di 3 tipologie di servizio di cui all'art. 18 del Regolamento del Comune di Massa;
- f) Documentazione comprovante la stipula dell'assicurazione di cui all'art.20;
- g) Idonea documentazione atta a certificare quanto richiesto dagli art. 15, 16, 17.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di chiedere la presentazione di altri documenti per l'accertamento dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio di trasporto funebre.

E' ammessa l'autocertificazione, nei limiti previsti dalla legge.

Il dirigente del servizio con apposita determinazione approva l'elenco delle imprese abilitate al trasporto funebre nel territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva in caso di infrazione alle norme che regolano

il servizio, di applicare una penale da un minimo di €. 500.000 ad un massimo di €. 2.000.000 previa contestazione scritta. Nel caso di ripetute infrazioni si potrà procedere alla revoca dell'abilitazione al servizio di trasporto funebre.

Art. 3 - Responsabilità a carico delle imprese

Le Imprese autorizzate a svolgere il servizio di trasporto funebre si assumono tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti dal servizio, rendendo indenne il Comune al riguardo, anche sotto il profilo fiscale e assicurativo;

Art. 4 - Continuità dell'esercizio

Le imprese autorizzate per i trasporti funebri devono garantire la continuità di tale servizio pubblico, pena la revoca dell'autorizzazione.

Le stesse devono inoltre fissare un recapito od agenzie per comunicazioni, chiamate o quant'altro possa occorrere.

Art. 5 - Designazione del rappresentante d'impresa

Ogni Impresa autorizzata deve nominare e segnalare all'Ufficio di Polizia Mortuaria il proprio rappresentante quale responsabile della gestione del servizio e il recapito;

Art. 6 - Trasporto funebre

Il trasporto di salme dirette ai depositi di osservazione, ad istituti di medicina legale, ai cimiteri, non reclamate dai familiari o di cui nessuno abbia disposto per i funerali, o di salme le cui famiglie risultino in stato di indigenza, accertato dal servizio sociale, è gratuito.

L'Amministrazione Comunale definirà le modalità di cui al comma precedente;

Art. 7 - Trasporti nati morti, aborti ecc.

Il servizio di trasporto, nell'ambito del territorio comunale, di aborti, nati morti e di parti anatomiche riconoscibili, (art.7 del D.P.R. 285/90) può essere eseguito dagli stessi congiunti, altrimenti, nel rispetto dei casi previsti dall' art. 6, sarà corrisposto dagli stessi alle Imprese di On. Funebri il corrispettivo previsto all' art. 11;

Art. 8 - Trasporto di salme fuori comune

Il trasporto di salme ad altri comuni o all'estero, sia che il funerale sia svolto in loco o altrove, può essere effettuato sia dalle Imprese autorizzate che da altre Imprese.

Queste ultime potranno effettuare il servizio purché lo stesso venga svolto secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

In entrambi i casi deve essere corrisposto al Comune di Massa il diritto fisso previsto dal tariffario allegato.

In caso di non corretto svolgimento del servizio saranno applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 9 - Trasporto di salme provenienti da altri comuni o dall'estero

E' consentito il trasporto, sul territorio comunale, delle salme provenienti da altri Comuni o dall'estero che vengano direttamente portate al luogo di sepoltura o che

effettuino anche una sosta nel territorio comunale per le esequie.

E' comunque necessaria la preventiva autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune di Massa.

Il servizio deve comunque essere svolto secondo le modalità previste dal presente Regolamento, soprattutto per quanto riguarda la prestazione del personale necroforo, a cura dell'Impresa che effettua il trasporto fino alla posa della salma.

Nel caso che l'Impresa che effettua il servizio non disponesse di personale necroforo, detto servizio, potrà essere effettuato da una delle Imprese locali autorizzate (anche per il versamento del diritto fisso da corrispondere al Comune) il cui nominativo dovrà essere segnalato all'Ufficio di Polizia Mortuaria da parte dell'Impresa proveniente da altro comune con scrittura privata tra le due imprese funebri.

Nel caso in cui non venga data immediata sepoltura le salme devono essere depositate nella camera mortuaria del cimitero secondo le disposizioni del servizio di Polizia Mortuaria.

Il successivo servizio, sia per il funerale, che solo per la posa della salma nella sepoltura potrà essere effettuato da una delle Imprese locali autorizzate il cui nominativo dovrà essere segnalato all'Ufficio di Polizia Mortuaria.

L'ammissione delle salme nel territorio comunale è assoggettata al pagamento, al Comune di Massa del diritto fisso, di cui al tariffario allegato.

Per il solo transito nel territorio comunale delle salme provenienti da altri Comuni o dall'estero non è previsto il pagamento del corrispettivo di cui sopra.

Art. 10 - Recupero salme

Per il servizio di recupero salme su pubblica via (circ. Min. Sanità n°24 del 24/06/1993, paragrafo 5, comma 1), effettuato sul territorio comunale dalle Imprese di Pompe Funebri autorizzate, dal luogo del decesso al locale identificato dal Comune "obitorio" è gratuito . Qualora la pubblica autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri Polizia di Stato) disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quello individuato dal Comune, l'onere sarà a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.

Art. 11 - Corrispettivo per il servizio

Per il trasporto funebre con prestazioni standardizzate, effettuato sul territorio comunale dalle Imprese di Pompe Funebri autorizzate è stabilito un corrispettivo unitario come da tariffario allegato, escluso le spese per la presentazione della documentazione presso gli uffici interessati, nonché i diritti dovuti all'agenzia di Onoranze Funebri per l'eventuale prestazione effettuata (disbrigo pratiche).

Il corrispettivo di cui sopra si intende comprensivo di tutte le spese necessarie al funzionamento del servizio.

Le Imprese autorizzate allo svolgimento del servizio di trasporto funebre, non possono in alcun modo derogare per le prestazioni standard dall'importo del corrispettivo stabilito dal Comune e dalle condizioni poste nel presente Regolamento.

Art. 12 - Listino prezzi

E' fatto obbligo alle Imprese autorizzate di esporre:

- listino prezzi ampiamente visibili all'utenza, in analogia a quanto previsto

dall'art.120 del T.U.L.P.S. (R.D. del 18/06/1931 n°773)

- un elenco indicativo dei costi di almeno tre tipologie diverse di funerali (non comprendenti gli importi relativi alle operazioni cimiteriali, alle concessioni comunali ed ogni tipo di imposta o diritti dovuti al Comune) relativo al codice di comportamento di cui all' art. 18 e di fornire copia all' ufficio di Polizia Mortuaria.
- Funerali con prestazioni standardizzate;
- Funerali con prestazioni standardizzate a cui si aggiungono ulteriori richieste del cliente;
- Funerali con prestazioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti.

Per i funerali con prestazioni standardizzate è stabilito un corrispettivo come da tariffario allegato da pubblicare all'interno dei locali in cui vengono effettuate le trattative.

Detti tipi di funerali vengono così identificati in relazione alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate:

A - Inumazione:

1. Funerale di tipo economico da inumazione, comprensivo di:

Cofano economico conforme alla legge, in legno dolce con pareti lisce e/o intagli semplici. Sono fatti salvi gli usi locali e comunque il feretro deve essere di massima biodegradabilità con essenze lignee tenere e lo spessore del legno non deve essere superiore ai 20 mm, è fatto divieto ai sensi dell'art.75/9 del DPR 285/90 di impiego di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse nonché per le imbottiture interne.

2. Assistenza del personale ove occorra e/o diritti d'agenzia per il disbrigo delle pratiche;
3. Giustificativi per diritti comunali e sanitari.

B - Tumulazione:

1. Funerale di tipo economico da tumulazione, comprensivo di:

Cofano economico conforme alla legge, in legno forte con pareti lisce e/o intagli semplici. Sono fatti salvi gli usi locali e comunque il legno del feretro non deve essere superiore a mm.30 e la cassa interna di zinco di spessore 0,660 mm.

2. Sigillatura del cofano metallico mediante saldatura a fuoco, continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare;
3. Installazione di valvola o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione art.77 del DPR 285/90
4. Assistenza del personale ove occorra e/o diritti d'agenzia per disbrigo delle pratiche;
5. Giustificativi per diritti comunali e sanitari;

Art. 13 - Consistenza del servizio

Il trasporto deve essere completo, dal luogo del prelevamento della salma al luogo di sepoltura (se il servizio di posa nella sepoltura non è eseguito dal Comune) o di deposito, o a quello eventualmente stabilito per la cerimonia funebre, nei casi in cui la sepoltura debba avvenire in altri Comuni o all'estero, deve essere eseguito con la stessa classe di vettura, e deve essere effettuato in una forma che comunque ne garantisca il decoro.

Le Imprese addette, dovranno al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza del servizio, attrezzarsi in modo da poter effettuare tutti i trasporti ordinati dal Comune , evitando la contemporaneità, dovendo assicurare lo svolgimento degli stessi in fasce di orario giornaliera, giorni festivi inclusi, in conformità agli orari dei cimiteri comunali,

arrivando comunque almeno mezz'ora prima della chiusura, assicurando altresì lo svolgimento di un numero massimo di 6 (sei) trasporti giornalieri, inclusi i giorni festivi.

In caso di pluralità di commissioni di servizio si terrà conto dell'ora più remota del decesso, salvo diversi accordi tra i richiedenti e le Autorità civili e religiose.

Qualora i funerali da effettuare siano in numero superiore a sei, le Imprese dovranno garantire lo svolgimento di due funerali contemporanei in uno o più orari.

Eventuali variazioni sono da concordare tra Comune e Imprese autorizzate in relazione ad effettive e dimostrate esigenze di servizio.

In casi eccezionali e di interesse pubblico i funerali si svolgeranno in orari diversi.

Art. 14 - Svolgimento del servizio

Per ogni servizio, prima dell'uscita dai locali di deposito, il responsabile addetto di ogni Impresa autorizzata deve accertare che il personale, veicoli ed ogni accessorio siano in stato decoroso, e in condizioni tali da assicurare l'ordinario e puntuale svolgimento del servizio.

Almeno venti minuti prima dell'ora del funerale, concordata con i familiari, il carro funebre deve trovarsi sul luogo di partenza convenuto.

I necrofori, invece, devono portarsi sul luogo dov'è depositata la salma almeno mezz'ora prima dell'orario previsto per il trasporto, per provvedere alla deposizione nella bara, per la chiusura del feretro e se occorre per il trasferimento dello stesso al piano terreno.

E' lasciata facoltà alle famiglie di far sostare la salma nei luoghi di culto per gli eventuali servizi religiosi.

Il carro funebre, seguito dal corteo funebre, dovrà procedere lentamente e seguire il percorso più breve consentito a norma dell'art.22 del regolamento di polizia mortuaria 285/90.

Svoltasi la cerimonia funebre, al responsabile dell'impresa, prima del seppellimento, è affidato il compito della consegna al custode del cimitero delle autorizzazioni al seppellimento e al trasporto, senza diritto ad alcun compenso.

Il personale dell'Impresa è tenuto ad applicare e far applicare le norme vigenti del regolamento nazionale e comunale di polizia mortuaria, nonché le altre disposizioni attuative.

Su richiesta dei parenti del defunto, può essere autorizzato il trasporto del feretro a spalla. A garanzia del trasporto, la vettura funebre deve seguire il corteo.

Art. 15 - Dotazione di personale e mezzi di servizio

Alle Imprese autorizzate si fa obbligo di avere una dotazione sufficiente di autovetture e di personale per assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi giornalieri, in relazione alla mortalità ed alle richieste dell'utenza.

Il trasporto delle salme dovrà essere effettuato con veicoli delle varie specie, adibiti ai trasporti oggetto del presente Regolamento, devono essere conformi alle prescrizioni dell'art.20 del D.P.R. 10/09/1990 n.285 e alle norme del Codice della Strada e riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

Detti carri potranno essere posti in servizio solo dopo il riconoscimento di idoneità, rilasciato dai competenti organi dell' A.S.L. locale e alle periodiche visite, almeno annuali.

L'impresa autorizzata deve trasmettere all'Amministrazione Comunale, la copia autenticata del foglio complementare, la copia autenticata del registro di cui al 3° comma del succitato D.P.R.

La dotazione necessaria per ogni servizio di trasporto funebre deve essere la seguente:

Per adulti :

- n°1 carro funebre
- n°1 autista
- n°4 necrofori, di cui uno è rappresentato dall' autista dell' auto funebre

Per bambini fino a dieci anni :

- n°1 carro funebre
- n°1 autista
- n°2 necrofori, di cui uno è rappresentato dall' autista dell'auto funebre

Il personale deve provvedere :

- alla guida dei mezzi;
- alla deposizione della salma nella bara;
- alla chiusura del feretro;
- al carico e scarico a braccia del feretro stesso, nonché al suo eventuale trasporto a spalla o con l'ausilio di apposito carrello nei tratti da compiere a piedi;

Dal momento in cui viene prelevato dall'abitazione o deposito di osservazione o ospedale, al luogo dove si svolgono le esequie, sino al suo arrivo al cimitero fino alla posa nella sepoltura (quest'ultima operazione se non effettuata dal Comune).

La dotazione di cui al presente articolo potrà, all'occorrenza, essere garantita con interscambio tra le Imprese autorizzate, sia di mezzi che di personale, nel rispetto delle norme di legge e in particolari limiti previsti dalle norme fiscali.

Art. 16 - Manutenzione ed efficienza dei mezzi e degli accessori

Tutti gli automezzi e gli accessori, devono essere tenuti in buona efficienza, conservati e mantenuti con cura, provvedendo di volta in volta alle necessarie riparazioni, sostituzioni e rinnovi in modo che il trasporto funebre possa svolgersi nel modo più decoroso.

Se si riscontrassero deficienze verrà prescritto un termine entro il quale le Imprese autorizzate dovranno provvedere alle necessarie riparazioni.

Le stesse imprese hanno l'obbligo di provvedere a loro cura e spese a tutte le riparazioni ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il materiale adibito al servizio, nonché alla sostituzione di quello fuori uso.

In particolare, si devono rinnovare le verniciature, i drappi e le decorazioni dei veicoli ed il vestiario del personale, appena risultano deteriorati o scoloriti.

Gli automezzi devono essere in perfette condizioni d'uso, sia per quanto concerne il funzionamento che per la sicurezza ed essere in regola con le vigenti disposizioni.

Inoltre i locali di autorimessa, devono essere provvisti delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi, sulla base della normativa vigente in materia (art.21 del D.P.R. 285/90).

Art. 17 - Personale - Requisiti - Comportamento

Le Imprese autorizzate devono assicurare il servizio di trasporto funebre con proprio personale in numero sufficiente e fornire i nominativi all'Ufficio Polizia Mortuaria, comunicando tempestivamente eventuali variazioni.

Il personale deve tenere in servizio un comportamento serio e decoroso, ed eseguire scrupolosamente gli ordini di servizio impartiti dal rappresentante d'Impresa.

Durante l'espletamento del servizio il personale dipenderà funzionalmente dall'Ufficio di Polizia Mortuaria che lo dirige e deve quindi ottemperare alle sue disposizioni. E' fatto divieto di chiedere o accettare compensi dai famigliari. Il personale deve essere dotato, a spese delle Imprese autorizzate, di divisa decorosa preferibilmente di colore scuro, eventualmente anche con modelli distinti per stagioni, nonché di impermeabili per i giorni di pioggia.

Le imprese, autorizzate sono responsabili verso l'Amministrazione Comunale della disciplina, dell'operato e del contegno del personale e si impegnano a richiamare, multare e persino sostituire; su segnalazione o richiesta del dirigente dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, il personale che non tenga un comportamento riguardoso e/o che risulti indisciplinato.

Art. 18 - Codice professionale di comportamento

Le Imprese autorizzate devono aver sottoscritto il codice di comportamento ANCI/FE.N.I.O.F/FEDERGASACQUA, e presentare all'Ufficio Polizia Mortuaria la tabella delle tariffe dei costi di tre tipologie di servizi depositato al Collegio dei Garanti (Via Fossato di Mortara 80-44100 Ferrara) del Codice stesso, di cui all'art.12.

La scelta delle Imprese per l'esecuzione del servizio in oggetto è una libera e assoluta prerogativa della famiglia interessata.

Ogni atto che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente Regolamento, in caso di denuncia da parte dei cittadini del Collegio dei Garanti o di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale, accertato l'inadempimento, il Comune si riserva il diritto di revoca dell'autorizzazione.

In particolare solo i responsabili delle Imprese di Onoranze Funebri, i loro rappresentanti, ed il personale dipendente qualificato possono trattare con gli interessati per prestare i propri servizi.

E' fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'Impresa e corrispondere mance o compensi a terzi affinché procaccino servizi, pena la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio.

Art. 19 - Vigilanza - Ispezioni

Il Comune, tramite Funzionari addetti agli uffici di Polizia Mortuaria, e a mezzo della Polizia Municipale, può compiere in qualunque momento e senza preavviso ispezioni per constatare le modalità di erogazione e svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Regolamento ed il controllo sulla loro qualità.

Art. 20 - Assicurazioni - Norme sindacali

Le Imprese autorizzate sono tenute ad applicare a favore del personale da loro impiegato il contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria. Le Imprese, a garanzia dell'adempimento degli obblighi che scaturiscono dal presente Regolamento, nonché degli eventuali danni provocati a terzi o alla Amministrazione Comunale, dovranno stipulare una polizza assicurativa che sollevi il Comune da ogni responsabilità civile verso terzi, di fronte a danni di qualunque natura causati, a cose o a persone, nello svolgimento del servizio, e delle conseguenze dell' inatteso adempimento dei servizi o da eventuale inosservanza di prescrizioni previste da leggi o regolamenti generali o locali, nella misura stabilita dal dirigente del servizio.

Art. 21 - Norma transitoria

Dalla data di esecutività del presente Regolamento viene accordata alle Imprese di On. Funebri che operano attualmente nel territorio comunale una moratoria di mesi sei al fine di poter provvedere agli eventuali necessari adeguamenti delle loro strutture e dotazioni per rispondere alle prescrizioni richieste dal presente Regolamento.

Allo scadere del termine di moratoria dovranno essere presentate le istanze di cui al precedente art.2.

Art. 22 - Disposizioni finali

L'Amministrazione Comunale, potrà inoltre rivedere il presente Regolamento e apportarvi le modifiche che riterrà necessarie per ovviare, nel pubblico interesse, agli inconvenienti eventualmente riscontrati.

Il tariffario potrà essere aggiornato con apposita delibera.

Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data della sua esecutività.

TARIFFARIO

Trasporto funebre con funerale standard - economico per adulti

1. Diritto fisso dovuto al Comune £. 200.000
2. Corrispettivo dovuto all'Impresa autorizzata, con cofano per inumazione £. 1.500.000
3. Corrispettivo dovuto all'Impresa autorizzata, con cofano per tumulazione £. 1.800.000
4. Per trasporto dal deposito di osservazione all'abitazione nell'ambito del Comune e con proseguimento del funerale £. 100.000

Trasporto funebre con funerale standard - economico per bambini

1. Diritto fisso dovuto al Comune £ 200.000
2. Corrispettivo dovuto all'Impresa autorizzata, con cofano per inumazione £. 800.000
3. Corrispettivo dovuto all'Impresa autorizzata, con cofano per tumulazione £.1.000.000
4. Per trasporto dal deposito di osservazione all'abitazione nell'ambito del Comune e con proseguimento del funerale £. 100.000

Trasporto funebre di cui gli artt. 8 – 9 del Regolamento

- Diritto fisso dovuto al Comune £. 50.000

Trasporto funebre di cui all' art. 7 del Regolamento

- Nati morti, aborti, parti anatomiche £. 100.000